



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05957 DEL DEP. UBALDO PAGANO (res. n. 533 del 19 settembre 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante torna su un tema, quello della magistratura onoraria e del regime giuridico ed economico stabilito con la recentissima riforma dell'aprile scorso per tale indispensabile categoria professionale, formulando quesiti specifici originati dal raffronto tra il regime stabilito per i magistrati onorari "confermati" e quello introdotto per i magistrati "post-riforma Orlando".

Non serve ricordare che i magistrati onorari, quali appartenenti all'ordine giudiziario al pari dei magistrati professionali c.d. "togati", apportano un contributo fondamentale al Servizio giustizia di prossimità e che la loro centralità è stata finalmente riconosciuta con la legge 15 aprile 2025, n. 51.

La riforma della magistratura onoraria, varata su iniziativa del Governo, ha infatti restituito, dopo oltre 20 anni di attese, dignità professionale, diritti e tutele a migliaia di professionisti che, come magistrati, hanno lavorato e lavorano per l'amministrazione della giustizia.

Il Governo ha scelto un modello di qualità, pienamente integrato nella giurisdizione. Questi magistrati sono chiamati a fare giurisdizione con le medesime garanzie di imparzialità, terzietà, indipendenza interna ed esterna dei giudici professionali.

E' stato così posto rimedio ad una ingiusta disparità di trattamento nei confronti di personale che svolge da tempo una funzione di notevole importanza all'interno degli uffici giudiziari.

Peraltro, l'impostazione data alla riforma ha condotto ad un aumento degli esclusivisti, a tutto vantaggio del servizio Giustizia grazie al correlato aumento del numero di udienze che questi potranno svolgere.

Come ricorda l'Onorevole interrogante, è stata creata dunque la nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari confermati, con la previsione di un trattamento economico differenziato in funzione della opzione esercitata sullo svolgimento delle funzioni onorarie, e cioè in via esclusiva o non esclusiva.

L'intervento realizza, infatti, una revisione complessiva del regime giuridico, con significativi miglioramenti del trattamento sia retributivo, che previdenziale ed assistenziale per i magistrati onorari, regolando sia lo status giuridico di coloro che abbiano optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria sia di coloro che non abbiano esercitato tale opzione.

Nel dettaglio, per i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116, e che esercitano le funzioni in via esclusiva, l'art. 31-bis del citato decreto, novellato dalla legge 15 aprile 2025 n. 51, prevede che venga corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità.

Per i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi del predetto art. 29 e che esercitano le funzioni in via non esclusiva, l'art. 31-ter del d.lgs. 13 luglio 2017 n° 116, sempre come novellato dalla legge 15 aprile 2025 n° 51, prevede che venga corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31-bis e 31-ter sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento.

Ora, pur vero che per i magistrati onorari assunti dopo il 15 agosto 2017 che esercitano funzioni giudiziarie prevalenti l'art. 23 del d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116 preveda la corresponsione di un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00 (indennità ridotta all'80% laddove il magistrato onorario svolga invece in via prevalente i compiti e le attività di supporto ai magistrati professionali a norma degli artt. 10 e 16 del decreto citato), lo stesso articolo stabilisce che a tale componente fissa dell'indennità si aggiunga una componente variabile di risultato erogata e parametrata sulla base degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli annualmente assegnati. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennità fissa spettante ed è erogata - in tutto o in parte - in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati.

Si tratta di una disciplina pensata, da un lato, per valorizzare adeguatamente la professionalità maturata negli anni dai magistrati onorari ante-riforma Orlando, dall'altro, per fungere da utile incentivo per il nuovo contingente post-riforma in un'ottica di produttività, in linea con l'orientamento che l'organizzazione del servizio Giustizia ha assunto negli ultimi anni.

Venendo, in chiusura, al tema dei trasferimenti dei magistrati onorari, nel rispondere al quesito posto con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto sembra opportuno rimarcare innanzitutto che i bandi di ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice onorario di pace e a Vice procuratore onorario sono articolati per distretto di Corte d'Appello e che ciascun aspirante, nello scegliere la Corte di Appello a cui farsi applicare, deve indicare per quali uffici giudiziari intende concorrere.

Con l'art. 30-quater del d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, come novellato dalla legge 15 aprile 2025 n° 51, è stata però introdotta, per la prima volta ed esclusivamente per i magistrati onorari confermati, una disciplina dei trasferimenti presso sede diversa da quella di assegnazione, dettagliandone la procedura.

Ciò detto, va evidenziato che questo Dicastero, nella consapevolezza che molto si è fatto ma molto occorre ancora fare prima di ritenere concluso il percorso di

riorganizzazione della disciplina della magistratura onoraria, sta cominciando a lavorare anche alla revisione organica della disciplina concernente il regime giuridico delle nuove leve della magistratura onoraria e che in quella sede si provvederà ad apportare ogni opportuno correttivo alla normativa vigente.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)